



**COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA  
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N.3 del 02 MAR. 2023**

**OGGETTO: EMISSIONI SONORE PUBBLICI ESERCIZI**

**IL SINDACO**

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 19.10.2022 avente ad oggetto "*Emissione sonore pubblici esercizi*";

**Visto** che pervengono richieste da parte di titolari di esercizi pubblici intese ad ottenere il prolungamento del limite dell'orario di svolgimento delle attività temporanee d'intrattenimento (danzante, musicale, etc);

**Ritenuto** necessario procedere all'emanazione di un'ordinanza regolamentare per le sole emissioni sonore da parte dei titolari degli esercizi pubblici di somministrazione e degli organizzatori di manifestazioni di pubblico spettacolo all'aperto, al fine di contemperare gli interessi commerciali con il diritto dei residenti alla quiete e salute pubblica, tenendo conto, nella determinazione dell'orario massimo di emissioni sonore dell'ubicazione delle attività;

**Vista** la normativa nazionale e regionale di riferimento, precisamente:

- L'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 - "*Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco*";
- Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- L'art. 6 della Legge n. 447/1995 - "*Norme sull'inquinamento acustico*";
- Il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 - "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- La Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 - "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*";

**DISPONE**

per il periodo di vigenza della presente Ordinanza, **LA DEROGA**, alle emissioni sonore all'esterno, rispetto al limite dal DPCM del 01/03/91, 14/11/97 e 16/04/99 e legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002, che dovranno comunque essere contenute nel limite possibile al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

**ORDINA**

A TUTTI GLI ESERCIZI PUBBLICI ED AGLI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, fatto salvo quanto già contenuto dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 11.01.2019 e delle condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori, **dalla data della pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 2 luglio 2023:**

1. di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro le ore **01:00** dalla domenica al giovedì mentre dal giovedì al sabato (giovedì/venerdì, venerdì/sabato e sabato/domenica), prefestivi e festivi compresi entro le ore **02:00;**



2. Il divieto assoluto di emissioni sonore da parte dei locali pubblici in occasione della "Settimana Santa – Pasqua 2023" nei giorni 6, 7 e 8 aprile 2023;
3. sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi, nonché dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS, e dalle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico. Gli esercenti le attività di somministrazione dovranno mettere in atto ogni possibile accorgimento tecnico e operativo necessario a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02, indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga al chiuso e/o all'aperto.

## SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa previste:

1. dall'art. 18 comma 1 lett. D) della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 per il superamento dei limiti delle emissioni sonore (da 260 euro a 1.100);
2. dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 in relazione all'art. 16 delle L.689/1981 e s.m.i. per tutti gli altri obblighi imposti dalla presente Ordinanza Sindacale.

Sono fatte salve le violazioni già previste nell'Ordinanza Sindacale n. 77 del 11.06.2019.

In caso di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/1981 e s.m.i. si procederà ad emettere apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a giorni 7 (sette).

L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

La presente Ordinanza integra e modifica ogni e qualsiasi provvedimento precedentemente emesso.

## DISPONE

La notifica della presente ORDINANZA alle Associazioni di Categoria, alle Associazioni dei consumatori, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Nell'ambiente esterno determina di fissare i valori massimi di immissione ed emissione nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.11.1999;

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on-line all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 02.03.2023

IL SINDACO

Dott.ssa Arianna CAMPOREALE

